

COMUNE DI CASTROLIBERO

(Provincia di Cosenza)

Rep. n. 7

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI: "Potenziamento del servizio di raccolta differenziata nel Comune di Castrolibero".

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventitre del mese di dicembre, nella Residenza Comunale di Castrolibero, presso l'Ufficio di Segreteria, avanti a me, Dott.ssa Caruso Anna, Segretario Generale del Comune di Castrolibero, domiciliato per la mia carica presso la Sede municipale, autorizzato a rogare nell'interesse del Comune gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i Signori:

- Mannarino Salvatore nato a Paola (CS) il 26/03/1959, domiciliato per le funzioni presso l'Ente, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Castrolibero, codice fiscale 80003730787 e partita IVA 00352800783, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell'Area Tecnica, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Ente";

- Tunnera Francesco nato a Corigliano Calabro (CS) il 06/03/1976 e residente in Vaccarizzo Albanese (CS) alla via Panoramica n. 58, in qualità di legale rappresentante dell'impresa "Tunnera Francesco" con sede legale in Vaccarizzo Albanese (CS) Via Panoramica n.58, codice fiscale TNNFNC76C06D005E e partita Iva 02154460782, che agisce quale impresa appaltatrice, di seguito nel presente atto denominata semplicemente "Appaltatore".

Compurenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario rogante sono personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO

- che il presente contratto è stipulato ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. (nel seguito "Codice dei contratti");

- che con Deliberazione di Giunta Regionale n°296 del 28/07/2016 è stato approvato il "Piano d'azione per l'individuazione di interventi mirati al miglioramento del servizio di raccolta differenziata in Calabria" a valere sulle risorse POR Calabria FESR-FSE 2014-2020 - Obiettivo Specifico 6.1

- Azione 6.1.2 "Realizzare i migliori sistemi di raccolta differenziata e un'adeguata rete di centri di raccolta" con una risorsa finanziaria pari ad € 34.331.047,00;
- che con Decreto del Dirigente Generale n° 17494 del 30/12/2016 il Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria ha pubblicato la documentazione per l'attuazione del citato Piano d'Azione, fissando le modalità di presentazione della proposta progettuale per la concessione del contributo pubblico per interventi di miglioramento, potenziamento o di avvio della raccolta differenziata;
- che l'Amministrazione Comunale ha presentato domanda di partecipazione al suddetto bando con i lavori di "Potenziamento del servizio di raccolta differenziata nel Comune di Castrolibero";
- che con nota n. 72163 del 27/02/2018 la Regione Calabria ha comunicato all' "Ente" di essere risultato tra i beneficiari ammessi al finanziamento per la realizzazione dei migliori sistemi di raccolta differenziata attraverso un'adeguata rete dei centri di raccolta;
- che con Decreto n° 1968 del 15/03/2018 è stata approvata la graduatoria definitiva dei beneficiari, con importo pari ad € 256.331,00 a favore di questo Comune;
- che con Deliberazione di G.C. n. 65 di data 12/06/2019 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di "Potenziamento del servizio di raccolta differenziata nel Comune di Castrolibero", redatto dal Tecnico incaricato, dell'importo complessivo di € 273.330,93, di cui € 16.999,93 posti a carico di questo Comune per spese non ammissibili nel finanziamento e per un importo lavori a base asta di € 167.121,93, oltre € 40.800,00 per forniture ed € 1.978,00 per oneri sicurezza;
- che con verbale redatto in data 28/05/2019 dal Responsabile del Procedimento il progetto risulta validato, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016,
- che con Determinazione Area Tecnica n° 406 di data 16/09/2019, a seguito di precedente gara con procedura aperta espletata dalla SUA.CS risultata deserta, è stata indetta nuova gara d'appalto mediante "procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando", ai sensi dell'art. 63 c. 2 lett. a) e dell'art. 36 c. 2 lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 e con il criterio dell' "offerta economicamente più vantaggiosa", ai sensi dell'art. 95 commi 2 e 6 dello stesso Decreto, con proposta migliorativa, per l'affidamento dei lavori

di “Potenziamento del Servizio di Raccolta Differenziata nel Comune di Castrolibero”, per un importo a base di gara di € 209.899,93, di cui di cui € 167.121,93 per lavori soggetti a ribasso, € 40.800,00 per forniture ed € 1.978,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- che la stessa gara è stata espletata e gestita in modalità telematica ai sensi dell’art. 40 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, dalla SUA.CS cui questo "Ente" ha aderito;

- che a seguito di esperimento di gara, i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati in via definitiva all’ “Appaltatore”, per l'importo di € 201.684,27 al netto del ribasso d'asta del 3,00%, oltre € 1.978,00 per oneri sicurezza e, quindi, per un totale complessivo di € 203.662,27 oltre Iva (diconsi Euro duecentotremilaseicentosessantadue/27), giusta Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 277 del 04/12/2019;

- che, pur risultando l’offerta dell’ “Appaltatore” anormalmente bassa, trattandosi di unica offerta presentata, non si è proceduto alla verifica di congruità, nel rispetto del disposto dell’art. 97 c. 3 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che la verifica della congruità sia effettuata nel caso di numero di offerte pari o superiori a tre;

- che non si è proceduto alla relativa comunicazione di aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 76 c. 5 lett. a) del D.Lgs 50/2016, in quanto trattasi di gara con unico partecipante;

- che l’importo oggetto del presente contratto rientra nell’impegno di spesa assunto con imputazione sul cap. 6000 del Bilancio 2019 con Determinazione Area Tecnica n. 557 del 04/12/2019 e sul cap. 8806 del bilancio annualità 2019 e 2020 con Determinazione Area Tecnica n° 534 del 22/11/2019;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1. OGGETTO DEL CONTRATTO. L’ “Ente” concede all’ “Appaltatore”, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto dei lavori citati in premessa.

L’ “Appaltatore” si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto ed agli atti da questo richiamati, nonché all’osservanza della disciplina di cui al “Codice dei contratti”.

ART. 2. CAPITOLATO SPECIALE E NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO. L’appalto viene concesso ed accettato sotto l’osservanza

piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni degli elaborati progettuali e di quelli costituenti l'offerta migliorativa presentata in sede di gara, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, anche se non materialmente allegati.

ART. 3. AMMONTARE DEL CONTRATTO. L'importo contrattuale ammonta ad € 201.684,27 al netto del ribasso d'asta del 3,00%, oltre € 1.978,00 per oneri sicurezza e, quindi, per un totale complessivo di € 203.662,27 oltre Iva (diconsi Euro duecentotremilaseicentosessantadue/27). Il contratto è stipulato a "misura" ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettera eeeee) del "Codice dei contratti".

ART. 4. VARIAZIONE AL CONTRATTO E AL CORRISPETTIVO. Qualora l' "Ente", per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del "Codice dei contratti", le stesse verranno liquidate a misura, salvo che se ne sia convenuto preventivamente il prezzo a corpo, mediante il concordamento di nuovi prezzi ai sensi delle vigenti disposizioni. I prezzi del relativo elenco sono vincolanti per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni d'opera, qualora ammissibili ai sensi del predetto articolo 106 del "Codice dei contratti".

Le modifiche nonché le varianti al contratto devono comunque essere autorizzate dal R.U.P..

ART. 5. INVARIABILITA' DEL CORRISPETTIVO. Non è prevista alcuna revisione prezzi, per come disposto dall'art. 3 del Capitolato speciale d'Appalto ed ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. a) del "Codice dei contratti".

ART. 6. PAGAMENTI. Ai sensi dell'art. 35 c. 18 del "Codice dei contratti" è dovuta un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa, secondo il cronoprogramma dei lavori.

All' "Appaltatore" verranno inoltre corrisposti i successivi pagamenti per come previsto dall'art. 23 del Capitolato speciale d'appalto.

Tutti i pagamenti dovranno comunque avvenire nel rispetto di quanto previsto nella Convenzione di concessione di finanziamento relativo alla realizzazione dell'intervento di "Potenziamento del Servizio di Raccolta Differenziata nel Comune di Castrolibero", approvata con Deliberazione di G.C. n. 34 di data 14/03/2018.

I pagamenti delle somme relative al presente contratto saranno effettuati in favore dell' "Appaltatore", mediante accredito sul proprio c/c, dopo l'avvenuto accredito da parte dell'Ente finanziatore.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari lo stesso "Appaltatore" dovrà comunicare, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il conto corrente dedicato alle commesse pubbliche sul quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione del contratto.

ART. 7. PAGAMENTI A SALDO. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del Certificato di regolare esecuzione. L'emissione del Certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666 secondo comma del Codice civile.

ART. 8. TERMINE PER L'AVVIO E L'ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI, AMMONTARE DELLE PENALI. Il tempo utile per ultimare i lavori in appalto è fissato in giorni 110 (centodieci) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna definitiva dei lavori.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori viene applicata una penale di € 200,00 (euro duecento/00) per ciascun giorno di ritardo, come previsto dall'art. 16 del Capitolato speciale d'appalto.

Tale penale è aumentata delle spese di direzione dei lavori sostenute dalla stazione appaltante per effetto della maggior durata dei lavori, in ragione del dieci per cento della penale di cui sopra, fatti salvi gli eventuali maggiori danni o ulteriori spese connesse.

La penale, nella stessa misura di cui al presente articolo, e con le modalità previste del Capitolato speciale d'appalto - art. 16, trova applicazione anche in caso di ritardo nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel mancato rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori.

ART. 9. TERMINI DI ESECUZIONE DELLE MIGLIORIE PROPOSTE IN SEDE DI GARA. L'esecuzione delle lavorazioni relative alle migliorie presentate in sede di gara dall' "Appaltatore", dovrà avvenire, nel rispetto di quanto proposto dallo stesso "Appaltatore", sulla base di una progettazione esecutiva da presentare a sua cura ed a firma di Tecnico abilitato. Detta progettazione dovrà essere presentata entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del presente contratto ed approvata dal R.u.p., previa verifica di conformità alla proposta migliorativa da parte della Direzione Lavori.

L'esecuzione dei lavori relativi alle migliorie presentate in sede di gara, dovrà avvenire in conformità al cronoprogramma e non potrà costituire motivo di ritardo nell'esecuzione dei lavori oggetto di contratto.

La Direzione lavori potrà valutare la durata per l'esecuzione delle migliorie oltre il termine di ultimazione lavori riportato al precedente articolo, aggiungendo i giorni necessari per l'esecuzione delle stesse opere migliorative proposte.

ART. 10. REGOLARE ESECUZIONE. Il Certificato di regolare esecuzione sarà emesso entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori, debitamente accertata, ai sensi dell'art. 237 c. 3 del D.P.R. 207/2010 e dell'art. 102 c2 del "Codice dei contratti". L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto Certificato che ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dall' "Ente". Il silenzio dell' "Ente" protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

Qualora nel biennio dovessero emergere vizi o difetti dell'opera, il Responsabile del procedimento si atterrà a quanto previsto dall'art. 229 comma 3 del DPR 207/2010, nonché alle disposizioni dell'art.102 c. 3 del "Codice dei contratti". Nell'arco di tale biennio l'"Appaltatore" è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla liquidazione del saldo. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l' "Appaltatore" risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'"Ente" prima del Certificato di collaudo o Certificato di regolare esecuzione. Trascorsi due anni dalla sua emissione il Certificato assume carattere definitivo.

ART. 11. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. L' "Ente" ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata o nota pec

con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell' "Appaltatore" senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto. Resta precisato tra le parti che in nessun caso eventuali ritardi nei pagamenti potranno essere considerati "giustificato motivo" ai fini del presente articolo, fatte salve le disposizioni di legge in materia;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) proposta motivata del Coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi del D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;

L' "Appaltatore" è sempre tenuto al risarcimento dei danni ad esso imputabili.

ART. 12. CAUZIONE DEFINITIVA. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, l' "Appaltatore" ha prestato la cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 comma 1 del "Codice dei contratti", mediante polizza n. 2019/50/2541249 di data 12/12/2019 rilasciata dalla Società "Reale Mutua di Assicurazioni" Agenzia di Corigliano Calabro, per l'importo di € 10.184,00 (euro diecimilacentottantaquattro/00), ridotta del 50% in quanto in possesso della certificazione di qualità ISO 9001.

La garanzia deve essere rinnovata alla scadenza ed integrata ogni volta che l' "Ente" abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del Certificato di regolare esecuzione.

ART. 13. RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE. L' "Appaltatore" assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando l' "Ente" da ogni responsabilità al riguardo. Si dà atto che l' "Appaltatore" ha stipulato la polizza n. 2019/06/2072321 di data 12/12/2019 rilasciata dalla "Reale Mutua di Assicurazioni" Agenzia di Corigliano Calabro, ai sensi dell'art. 103 c.7 del "Codice dei contratti", che tiene indenne l' "Ente" da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni ai terzi nell'esecuzione dei lavori con un minimo di € 1.000.000,00 (euro un milione/00).

ART. 14. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA. L' "Appaltatore" è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni.

L' "Appaltatore" è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Risulta acquisito il seguente D.U.R.C.: prot. n. INAIL_18689592 rilasciato in data 21/10/2019 con il quale si attesta la regolarità contributiva dell' "Appaltatore" con scadenza validità 18/02/2020.

L' "Ente" richiederà d'Ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell' "Appaltatore" prima della liquidazione delle singole prestazioni e, nel caso di irregolarità contributiva, il Responsabile del procedimento è tenuto a trattenere dal Certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza segnalata ed a versarlo direttamente agli Enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa Edile.

ART. 15. ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA.

Risulta acquisita comunicazione antimafia, ai sensi dell'art. 84 c. 2 del D.Lgs. 159/2011, rilasciata con esito negativo dalla Banca Dati Nazionale

Antimafia – Prefettura di Cosenza, prot. n. PR_CSUTG_Ingresso_0099616_20191030.

Formano parte integrante e sostanziale del presente atto le allegate clausole contrattuali, stipulate tra la Prefettura di Cosenza ed il Comune di Castrolibero in data 05/07/2011, riportate nel Protocollo d'intesa riguardanti gli obblighi posti a carico dell'impresa appaltatrice per prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici.

Risulta, inoltre, acquisita la Certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio di Cosenza tramite portale A.N.A.C. e risulta l'“Appaltatore” iscritto con N. REA CS 146280 del 07/11/1997.

ART.16. SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE.

L' “Appaltatore”, ha già depositato presso l' “Ente” in data 13/12/2019 il proprio Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene le proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 96 c. 1 lett. g) del D.Lgs 81/2008, per il quale il Coordinatore della sicurezza ha verificato l'idoneità. Lo stesso POS risulta trasmesso a mezzo pec al Tecnico incaricato per il coordinamento della sicurezza.

L' “Appaltatore” deve fornire tempestivamente al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e al Responsabile dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell' “Appaltatore”, previa sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

ART. 17. SUBAPPALTO. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. L' “Appaltatore”, ai sensi dell'articolo 105 comma 4 lett. c) del “Codice dei contratti”, ha dichiarato che intende subappaltare parte delle opere ricadenti nella categoria prevalente “OG1” e nella categoria scorporabile “OS19”.

L' “Appaltatore” dovrà comunicare all' “Ente”, prima dell'inizio della prestazione, il nominativo del subappaltatore e depositare il relativo contratto, che sarà autorizzato entro 30 giorni ai sensi del comma 18 del predetto articolo. E' fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione

integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti. L' "Ente" corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite solo nei casi previsti dal comma 13 dell'art. 105 del "Codice dei contratti".

ART. 18. CONTROVERSIE. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi importo, il Responsabile del procedimento, sentito l' "Appaltatore", formula all' "Ente", entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale l' "Ente" delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni.

Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell' "Appaltatore" cessa la materia del contendere.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, saranno attribuite alla competenza del Foro di Cosenza.

ART. 19. RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI. Per quanto non previsto nel presente contratto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel "Codice dei contratti".

ART. 20. NORME SULLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI. Il presente Contratto è soggetto alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e s.m.i, ed i relativi provvedimenti di pagamento saranno redatti in conformità alle stesse disposizioni. L' "Appaltatore", ai sensi dell'art. 3 della predetta Legge, dovrà effettuare la comunicazione prevista dal suddetto articolo, relativamente al quale lo stesso soggetto ne assume gli obblighi.

Si dà atto che il CIG del presente intervento è il seguente: 8031484E40 ed il CUP è: D32F16002040002.

ART. 21. SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE. Tutte le imposte, le tasse e le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente atto sono a totale carico dell' "Appaltatore", comprese quelle di registrazione. Trattandosi di atto soggetto ad Iva, se ne richiede la registrazione a tassa fissa.

Richiesto, io Segretario Generale rogante, ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle parti che lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà e con me, in mia presenza, lo sottoscrivono digitalmente.

Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da me, Segretario Generale, mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici e firmato digitalmente, su undici pagine a video, oltre n. 1 allegato contrassegnato con la lettera A.

Si dà atto che il software utilizzato per la creazione del documento è Windows 2017. Il software di visualizzazione utilizzato è Adobe Reader XI.

Letto, confermato e sottoscritto.

ALLEGATI:

- Protocollo d'intesa tra il Comune di Castrolibero e la Prefettura di Cosenza citato all'art. 15 del presente contratto.

IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE Arch. Salvatore Mannarino

L'APPALTATORE Tunnera Francesco

IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Anna Caruso



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo
di Cosenza*

**ALLEGATO
CLAUSOLE CONTRATTUALI**

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2011 presso la Prefettura di Cosenza, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/cosenza>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui gli artt. 2 e 3 nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero,

Fl M.



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo
di Cosenza*

qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Elm.